

Allegato "A" al rep.n.42.837/15.417 all'atto del 12/10/2020

STATUTO
DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DOMICILIAZIONE -
DURATA

Art. 1) La società è denominata:

"ADVANCING HUMANITY S.R.L. SOCIETA' BENEFIT".

Art. 2) La Società ha per oggetto la creazione di una piattaforma di contenuti e servizi per il continuo sviluppo dell'employability della popolazione attiva inoccupata, disoccupata e occupata al fine di sviluppare la cultura dell'integrazione sociale e favorire una diffusa crescita della cultura del lavoro. Attraverso la piattaforma la società distribuisce contenuti e servizi propri e di terzi utili a colmare i gap di competenze esistenti tra le necessità attuali e future del mercato del lavoro e quelle possedute dalle persone.

A tal fine la società sviluppa, produce e commercializza prodotti e servizi inerenti al settore descritto con particolare attenzione a quelli di volta in volta più innovativi e a maggior valore.

Per favorire l'incontro con gli utilizzatori della piattaforma la società può dotarsi di spazi fisici aperti al pubblico e può erogare servizi di ristorazione e bar con somministrazione di bevande e alimenti.

In qualità di Società Benefit, ai sensi e per gli effetti della legge 28 dicembre 2015, n. 208, articolo unico, commi 376,384 (Legge di Stabilità 2016), la società intende perseguire una o più finalità di beneficio comune e operare in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territorio, ambiente e altri portatori di interesse.

La società svolge in specie le seguenti attività:

- a) la ristorazione collettiva anche a mezzo catering, la somministrazione di bevande ed alimenti al pubblico, l'organizzazione di eventi musicali o teatrali, l'organizzazione di feste, eventi aziendali e spettacoli in genere;
- b) la concessione degli spazi di cui ha titolarità giuridica per eventi pubblici e privati e meeting aziendali;
- c) la progettazione, gestione e consulenza per creazione software ed applicazioni web innovative e ad alto valore tecnologico;
- d) la gestione, il controllo e la diffusione di contenuti con la finalità di favorire la diffusione della cultura di impresa e promuovere le attività imprenditoriali;
- e) la creazione e la gestione e l'erogazione di contenuti cross-mediali attraverso l'utilizzo di strumenti tecnologicamente evoluti ed innovativi;
- f) l'organizzazione e la gestione di convegni, meeting, congressi e contesti nei quali sviluppare l'informazione, la conoscenza e la socializzazione, prevalentemente sulla rete e sulle tematiche dell'innovazione e delle idee di impresa ad alto contenuto tecnologico;
- g) lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di servizi di promozione e di pubblicità nelle diverse forme e modalità consentite dalla legge;
- h) la raccolta, l'elaborazione, la pubblicazione e la vendita di informazioni relative all'attività ed ai comportamenti degli utenti;
- i) la progettazione, la gestione e l'attuazione di corsi di formazione professionale per le persone fisiche, le imprese, le associazioni, gli enti e gli organi pubblici e privati tesi a diffondere la conoscenza di materie tecniche, manageriali, scientifiche e tecnologiche;

j) la progettazione, l'organizzazione e la gestione delle attività di orientamento scolastico/universitario e professionale, anche in partnership con scuole e università, per chiunque cerchi lavoro o intenda acquisire o migliorare la propria preparazione professionale;

k) l'organizzazione e realizzazione di lezioni, seminari, laboratori e corsi dedicati a soggetti disabili o socialmente svantaggiati;

l) l'ideazione, lo sviluppo, la produzione e commercializzazione di:

1. campagne pubblicitarie e in generale servizi pubblicitari, promozionali e di incentivazione in edizione digitale, in via prevalente su mobile e altre tipologie di strumenti digitali, finalizzati all'erogazione di banner e video-banner, cataloghi, manifesti ed inserzioni, con l'ausilio di tecniche innovative in relazione alle modalità di visualizzazione e di fruizione;

2. servizi innovativi per effettuare analisi di mercato ed analisi statistiche di tipo comportamentale sull'utenza dei mezzi digitali al fine di individuare le abitudini e le preferenze di fruizione e/o di consumo di contenuti sia on line che offline, anche allo scopo di inviare comunicazioni in linea con tali abitudini e preferenze;

3. l'ideazione, lo sviluppo, la realizzazione, la produzione e/o l'acquisto di contenuti video e/o multimediali, reach media, applicativi, e spot pubblicitari;

m) la vendita di spazi pubblicitari online e offline.

La società svolge altresì le seguenti specifiche finalità di beneficio comune:

n) contribuire, attraverso assessment, orientamento e un algoritmo di AI, alla consapevolezza della persona rispetto al ruolo ricoperto o ambito, e tramite formazione personalizzata, alla diffusione all'interno della società del concetto di occupabilità. Sviluppare formazione continuata e continuativa per poter dare alle persone di ogni classe e estrazione sociale la possibilità di conoscere le loro competenze attuali e aspirare a sempre nuovi ruoli ed essere occupabile il più a lungo possibile. Per le aziende avere un rapporto più maturo e flessibile con i propri dipendenti, conoscendoli meglio, posizionandoli al meglio, puntando sulla loro formazione continua e favorendo virtuosismi interni ed esterni.

o) collaborare con aziende e stakeholder nazionali come le PA alla costruzione, promozione e facilitazione di percorsi aziendali sulle tematiche di sviluppo digitale e innovazione sostenibile di prodotto, processo e servizio. Eliminare il mismatch delle competenze in modo da rispondere alle esigenze di domande delle aziende con persone con le giuste qualifiche nella posizione. Accrescere l'auto consapevolezza, in modo oggettivo e strutturato, su quelle che sono le proprie competenze e quindi quelle dei propri dipendenti, sulla capacità di ricoprire un determinato ruolo, e quali competenze aggiornare e ampliare per essere a prova di futuro.

p) perseguire la diffusione delle tematiche di inclusion, diversity, gender gap e empowerment tramite appuntamenti mensili, coinvolgendo Università del territorio nazionale, Fondazione Adecco e manager aziendali, per arrivare alla redazione di paper strutturati, operativi e volti a soluzioni fattuali da proporre anche al territorio locale e nazionale e attivare un impatto sociale evidente.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali la società potrà assumere mutui di qualunque natura e specie nei limiti delle disposizioni di legge. La società potrà partecipare, in veste di associante o di associato ad associazioni in partecipazione e potrà prestare fidejussioni, avalli e garanzie anche reali a terzi, compresi istituti bancari e finanziari, anche a favore di terzi e per obbligazioni di terzi, con esclusione dell'esercizio di attività finanziarie nei confronti del pubblico.

Art. 2 BIS) Disposizioni sulle Società Benefit.

La società individua il soggetto o i soggetti responsabili a cui affidare le funzioni e i compiti volti al perseguimento delle finalità di beneficio comune di cui all'art. 3 del presente statuto.

Il soggetto responsabile è denominato Responsabile dell'Impatto e viene nominato dall'assemblea ordinaria.

La società redige annualmente una relazione relativa al perseguimento del beneficio comune, allegata al bilancio, che include le informazioni previste dalla legge per tale relazione. La relazione è resa pubblica attraverso il sito internet della società e in ogni altra forma che il Responsabile dell'Impatto dovesse ritenere utile ai fini della massimizzazione della trasparenza.

La valutazione dell'impatto generato dal perseguimento delle finalità di beneficio comune verrà effettuata dalla società utilizzando lo standard di valutazione esterno con caratteristiche descritte nell'allegato 4 annesso alla legge n. 208 del 28 dicembre 2015 e che comprende le aree di valutazione identificate nell'allegato 5 annesso alla medesima legge.

Art. 3) La società ha sede in Milano.

L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque, succursali, agenzie ed uffici. In conformità alla legge potranno comunque istituirsi, in Italia e all'estero, sedi secondarie, filiali, succursali agenzie o unità locali operative, comunque denominate.

Il domicilio dei soci, per i loro rapporti con la società, è quello risultante dal libro soci, ove esistente. Il domicilio degli amministratori, dei sindaci e del revisore, se nominati, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta all'atto della nomina.

Art. 4) La durata della società è stabilita fino al 31 dicembre 2050, e potrà essere prorogata.

CAPITALE

Art. 5) Il capitale sociale è di euro 50.000 (cinquantamila) ed è diviso in quote ai sensi di legge.

Per le decisioni di aumento e riduzione del capitale sociale si applicano gli articoli 2481 e seguenti del codice civile.

Gli aumenti di capitale possono essere attuati anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi.

Il capitale sociale potrà essere aumentato anche mediante conferimento di qualsiasi elemento dell'attivo purché suscettibile di valutazione economica ai sensi di legge.

Nel caso di riduzione per perdite che incidono sul capitale sociale per oltre un terzo, può essere omesso il deposito presso la sede sociale della documentazione prevista dall'art. 2482-bis, comma secondo del codice civile.

Art. 6) La società può emettere titoli di debito, in conformità a quanto previsto dalla legge, in seguito a decisione dell'organo amministrativo.

Art. 7) I soci possono eseguire, su richiesta dell'organo amministrativo e in conformità alle applicabili disposizioni anche di carattere fiscale, versamenti in conto capitale ovvero effettuare finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi, che non costituiscono raccolta del risparmio tra il pubblico ai sensi delle applicabili disposizioni normative in materia bancaria e creditizia.

Nel caso di assunzione dei fondi dai soci con obbligo di rimborso (finanziamenti), l'organo amministrativo determinerà se il finanziamento sia fruttifero o meno di interessi. Il finanziamento potrà essere effettuato dai soci anche in misura non proporzionale alle rispettive partecipazioni sociali nella società.

In caso di versamenti dei soci in conto capitale, le relative somme potranno essere utilizzate per la copertura di eventuali perdite ovvero trasferite a diretto aumento del capitale sociale e ciò previa conforme decisione del competente organo sociale.

TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI

Art. 8) Per "partecipazione" (o "partecipazioni") si intende la partecipazione di capitale spettante a ciascun socio ovvero parte di essa in caso di trasferimento parziale, e/o i diritti di sottoscrizione alla stessa pertinenti.

Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per atto tra vivi e per causa di morte.

RECESSO

Art. 9) Hanno diritto di recedere i soci nei casi previsti dalle norme di legge.

Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo della sede legale della società oppure mediante posta elettronica certificata all'indirizzo ufficiale registrato alla Camera di Commercio. Il socio deve inviare la raccomandata entro trenta (trenta) giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della decisione che lo legittima, con l'indicazione del domicilio per le comunicazioni inerenti il procedimento. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione dei soci, esso può essere esercitato non oltre trenta (trenta) giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro 90 (novanta) giorni dall'esercizio del recesso, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

LIBRO SOCI

Art. 10) La società può tenere, a cura degli amministratori, con le stesse modalità stabilite dalle legge per gli altri libri sociali, il libro soci, nel quale devono essere indicati il nome e il domicilio dei soci, la partecipazione di spettanza di ciascuno, i versamenti fatti sulle partecipazioni, le variazioni nelle persone dei soci, nonché, ove comunicato, il loro indirizzo telefax e di posta elettronica, ai fini stabiliti dal presente statuto.

DECISIONI DEI SOCI

Art. 11) Le decisioni dei soci sono adottate mediante deliberazione assembleare ovvero - fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2479 comma 4° del codice civile - mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto.

La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli purché sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione nonché sia assicurato a ciascun socio avente diritto, anche con mezzi telematici, di partecipare alla decisione con adeguata informazione.

L'assemblea regolarmente costituita rappresenta tutti i soci e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e delle presenti norme di funzionamento della società, vincolano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti.

L'assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale, purché in Italia e nei paesi dell'Unione Europea.

L'assemblea potrà svolgersi anche in teleconferenza/videoconferenza, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In particolare è necessario che

- sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del segretario o del proprio ufficio di presidenza, di accertare quanto previsto dall'art. 2479bis, 4° comma;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo i casi di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire.

Verificatesi tali condizioni l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente e il soggetto verbalizzante, e la limitazione territoriale prevista dal precedente comma deve intendersi riferita solo a tale luogo, e non anche ai luoghi in cui è previsto il collegamento audio-video degli intervenuti.

Art. 12) Il diritto di voto spetta ai soci iscritti in misura proporzionale alle partecipazioni da ciascuno possedute. Non possono partecipare alle decisioni dei soci i soci morosi.

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare per delega scritta da altra persona, anche non socia, compresi gli amministratori della società.

Art. 13) La convocazione dell'assemblea avviene mediante avviso a cura del Presidente o di un Amministratore, spedito a tutti gli aventi diritto, a mezzo lettera raccomandata, anche a mano, o via fax oppure via posta elettronica almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con l'indicazione degli argomenti da trattare.

Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita: comunque, anche in seconda convocazione, valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

In mancanza delle formalità di convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita e la deliberazione s'intende adottata quando a essa partecipa l'intero capitale e tutti gli amministratori e i sindaci sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

Art. 14) L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, dall'Amministratore Unico o, in caso di assenza o impedimento di questi, da altra persona designata dalla maggioranza dei soci intervenuti.

L'assemblea può nominare anche un segretario, anche non socio, che fungerà da soggetto verbalizzante: ove il Segretario non sia nominato, il soggetto verbalizzante sarà il presidente dell'assemblea.

Le deliberazioni verranno fatte constare mediante processo verbale; nei casi previsti dalla legge il verbale della assemblea dovrà essere redatto da un notaio.

Art. 15) Le decisioni dei soci sono prese con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale, sottraendo dal computo del capitale sociale le quote dei soci morosi, ai sensi dell'art. 2466 del codice civile.

Le decisioni dei soci relative a quanto previsto dall'art. 2468, 3° comma del codice civile, e salvo in ogni caso quanto previsto dal primo comma dell'art. 2473 del codice civile, sono prese con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino i due terzi del capitale sociale sottraendo dal computo del capitale sociale le quote dei soci morosi, ai sensi dell'art. 2466 del codice civile.

AMMINISTRAZIONE

Art. 16) La società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a sette membri secondo quanto verrà stabilito dai soci al momento della nomina. L'organo amministrativo dura in carica fino a revoca o dimissioni, salvo che l'assemblea di nomina

ne determini una diversa durata. Gli amministratori sono rieleggibili. L'Amministratore Unico ed i membri del Consiglio di Amministrazione possono essere scelti anche tra i non soci.

Venendo a mancare nel corso del loro mandato uno o più amministratori (purché non rappresentino la metà degli amministratori in caso di numero pari o la maggioranza degli stessi, in caso di numero dispari) gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Sindaco o dal Collegio Sindacale, se nominati; gli amministratori così nominati restano in carica sino alla prossima assemblea. Nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, se per qualsiasi causa viene meno la metà dei consiglieri in caso di numero pari, o la maggioranza degli stessi in caso di numero dispari, decade l'intero Consiglio di Amministrazione, e i consiglieri rimasti devono, senza indugio, sottoporre alla decisione dei soci la nomina del nuovo organo amministrativo; nel frattempo possono compiere solo le operazioni di ordinaria amministrazione.

Salvo diversa decisione dei soci, gli amministratori sono vincolati dal divieto di cui all'art. 2390 del codice civile.

Art. 17) Il Consiglio, qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, elegge tra i suoi membri un Presidente. Il Presidente presiede le riunioni del Consiglio. Nel caso di assenza o inabilità del Presidente presiederà l'amministratore designato dagli amministratori presenti. Il Consiglio può nominare un segretario anche estraneo allo stesso.

Art. 18) Il Presidente convoca il Consiglio nei casi previsti dalla legge, quando lo ritiene opportuno e quando ne riceva richiesta per scritto da due degli amministratori o dal Presidente del Collegio Sindacale.

La convocazione si fa almeno cinque giorni prima della riunione, mediante lettera raccomandata spedita al domicilio di ogni amministratore e di ogni sindaco effettivo, se nominati, oppure mediante raccomandata a mano consegnata due giorni prima della riunione, oppure mediante telegramma, fax e/o messaggio di posta elettronica spedito due giorni prima della riunione.

Il Consiglio è comunque validamente costituito anche in difetto di formalità di convocazione qualora siano presenti tutti i suoi componenti e, se nominati, i sindaci effettivi oppure se questi ultimi sono informati e nessuno di loro si oppone alla trattazione degli argomenti.

Il Consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia o nei paesi dell'Unione Europea.

Il Consiglio potrà riunirsi anche in teleconferenza e/o in videoconferenza, a condizione che risulti garantita l'identificazione dei partecipanti e la possibilità degli stessi di intervenire attivamente nel dibattito. Verificandosi tali requisiti il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il presidente e il segretario della riunione, onde consentire la stesura e sottoscrizione del verbale sul relativo libro, e la limitazione territoriale prevista dal precedente comma deve intendersi riferita solo a tale luogo, e non anche ai luoghi in cui è previsto il collegamento audio-video degli intervenuti.

Le deliberazioni del Consiglio d'Amministrazione sono prese con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e con il voto favorevole della maggioranza dei voti dei presenti: in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le deliberazioni del Consiglio vengono verbalizzate dal Segretario sul libro apposito. Il verbale viene firmato da chi presiede e dal Segretario in segno di approvazione.

Il consiglio di amministrazione può deliberare anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto.

La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli purchè sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurato, anche con mezzi telematici, a ciascun avente diritto di partecipare alla decisione con adeguata informazione.

Art. 19) L'organo amministrativo ha i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, con facoltà di compiere tutti gli atti necessari od opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli che la legge o il presente statuto riserva alla competenza dei soci.

L'organo amministrativo, con riguardo allo scopo di beneficio comune, dovrà bilanciare l'interesse dei soci con il perseguimento delle finalità di beneficio comune e con gli interessi delle categorie indicate nell'oggetto sociale, conformemente a quanto previsto dallo statuto e dalle Legge di stabilità 2016 in materia di Società Benefit.

Art. 20) Il Consiglio potrà delegare in parte i propri poteri ad uno o più dei suoi membri, anche con la qualifica di Amministratore Delegato; potrà inoltre delegare in parte i propri poteri ad un Comitato Esecutivo composto di alcuni membri del Consiglio stesso.

Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico hanno la facoltà di nominare e revocare consulenti, procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti, fissandone i poteri e le remunerazioni.

Art. 21) L'uso della firma sociale e la rappresentanza legale della società, sia attiva che passiva, di fronte ai terzi ed in giudizio, in qualsiasi Tribunale o Giurisdizione, compresa la Corte Costituzionale, la Corte di Cassazione, il Consiglio di Stato e la Corte dei Conti e gli Uffici e commissioni tributarie, spettano all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione, all'Amministratore Delegato ed ai procuratori per le operazioni loro affidate.

Art. 22) Il rapporto di amministrazione si presume gratuito, salvo diversa deliberazione all'atto della nomina.

L'assemblea dei soci può deliberare di corrispondere gettoni di presenza agli amministratori.

Agli amministratori spetta in ogni caso il rimborso a piè di lista delle spese sostenute per lo svolgimento del proprio ufficio.

Per l'eventuale remunerazione degli amministratori, investiti di particolari cariche, si applica quanto disposto dal terzo comma dell'articolo 2389 del codice civile. L'assemblea potrà anche, se così ritenuto opportuno, determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, la cui quantificazione sarà di competenza del Consiglio di Amministrazione, sentito, ove esista, il parere del Collegio Sindacale.

ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Art. 23) Nei casi di legge o qualora se ne ravvisi l'opportunità, verrà nominato un Sindaco o un Collegio Sindacale; per il funzionamento del Sindaco e per la composizione e funzionamento del Collegio Sindacale si fa riferimento alle relative norme del codice civile previste per le società per azioni.

Nei limiti previsti dalla legge e nella vigenza di norme che lo consentano, in alternativa al sindaco o al collegio sindacale e fuori dei casi di obbligatorietà degli stessi, la società potrà affidare il controllo contabile a un revisore, al quale si applicheranno le norme del codice civile previste per lo stesso in materia di società per azioni.

Art. 24) Qualora ricorrano i presupposti di legge, o se ne ravvisi l'opportunità, la revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. Qualora la nomina del revisore legale dei conti o della società di revisione

legale non sia obbligatoria, la società potrà affidare la revisione legale dei conti al sindaco che dovrà essere un revisore legale iscritto nell'apposito registro o al collegio sindacale, ove nominato, il quale, in tal caso, dovrà essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

I soci, nel nominare il revisore legale dei conti o la società di revisione legale, devono determinarne il corrispettivo per tutta la durata dell'incarico. Il revisore legale dei conti o la società di revisione legale cessa dal proprio ufficio con l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica.

Il revisore contabile o la società di revisione deve possedere per tutta la durata del proprio mandato i requisiti richiesti dalla legge.

BILANCIO E UTILI

Art. 25) Gli esercizi sociali si chiuderanno al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo procederà alla formazione del bilancio ai sensi di legge.

Il bilancio della società dovrà essere sottoposto all'approvazione dei soci nei termini di legge. Qualora particolari esigenze lo richiedano, e comunque con i limiti e le condizioni previsti dalla legge, il bilancio della società potrà essere sottoposto all'approvazione dei soci entro il maggior termine previsto dalla legge medesima.

Art. 26) Gli utili netti, dedotto il 5% per la riserva legale, sino al raggiungimento del quinto del capitale sociale, saranno accantonati a riserva, salvo diversa decisione dei soci da prendersi nel rispetto delle norme di legge.

Art. 27) I dividendi non riscossi entro il quinquennio da quando divennero esigibili andranno prescritti a favore della società.

DISPOSIZIONI FINALI E GENERALI

Art. 28) La società si scioglie nei casi e nei modi previsti dalla legge.

L'assemblea nominerà uno o più liquidatori determinando:

- il numero dei liquidatori;
- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio;
- a chi spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

Art. 29) Per tutto quanto non espressamente previsto dalle presenti norme sul funzionamento della società, si fa riferimento alle disposizioni del codice civile e delle altre disposizioni di legge che regolano la materia nonché alle previsioni dettate dai commi da 376 a 384 dell'art.1 della Legge 28 dicembre 2015, n.208 e allegati.

Contatti:

media@phyd.com

theadecogroup@communitygroup.it